

Il deputato Nieddu scrive chiedendo un congedo di 25 giorni.

(È accordato.)

Il deputato Damiano Sauli chiede un prorogio di un mese del suo congedo.

(È accordato.)

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta verificazioni di poteri.

CATTANEO, relatore del VI ufficio. Signori, per incarico che n'ebbi dall'ufficio VI, ho l'onore di farvi relazione dell'operato del sesto collegio elettorale di Torino, dove sortiva eletto l'avvocato Vincenzo Miglietti.

Riunitosi quel collegio elettorale, giusta il prescritto del regio decreto del 6 marzo, e dal manifesto sindacale del 18, procedeva il giorno 25 dello stesso mese in perfettissima regola a tutti gli atti che dalla legge elettorale sono voluti per la valida elezione di un deputato. Gli elettori iscritti nelle liste dell'unica sezione del collegio erano 298. Cento sessantotto erano gli elettori che risposero all'appello, e dei 168 voti deposti nell'urna, all'atto dello squittinio ne vennero dall'ufficio assegnati:

Al signor Miglietti Vincenzo, avvocato, voti 75; Bonacossa Stefano, dottore, 18; Ferraris Luigi, avvocato, 16; Frescot G. B., avvocato, 15; Montezemolo Massimo, 15; Parolletti Gustavo, avvocato, 9; Robecchi D. Giuseppe, parroco, 8; avvocato G. Prescott, padre, 5; Cesare Saluzzo, 5; Borcano Pio, 1; Miglietti Giuseppe, avvocato, 1; Miglietti Felice, 1; Miglietti G. B., 1. E così fra tutti numero 168, quanti appunto furono gli elettori intervenuti alla votazione.

Essendo quindi manifesto che nessuno avea conseguito la maggioranza dei suffragi voluta dalla legge, il presidente dell'ufficio, a termini del sovra citato regio decreto di convocazione, invitò il collegio a riunirsi il giorno seguente 26 marzo ad oggetto di procedere alla ballottazione sopra i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di voti, designando a tal uopo l'avvocato Vincenzo Miglietti, che n'ebbe 75, ed il dottore Stefano Bonacossa ch'avevano raccolti 18.

La ballottazione ebbe luogo colla più perfetta regolarità nell'indicato giorno 26 marzo, ed in essa non votarono che soli 131 elettori, i di cui suffragi furono ripartiti in numero di 105 sopra l'avvocato Vincenzo Miglietti, ed in numero di 25 sopra il dottore Stefano Bonacossa; l'altro bollettino, che manca a raggiungere il numero di 131 elettori intervenuti alla votazione, fu fatto nullo dall'ufficio, perchè, indicando il nome di Silvio Pellico, non riferivasi nè all'uno, nè all'altro dei due candidati designati per la ballottazione. Venne quindi proclamato deputato del sesto collegio di Torino l'avvocato Vincenzo Miglietti come quegli che nella seconda votazione avea accolto in sé un'immensa maggioranza di suffragi.

E qui giovami ripetere (e prego voi, o signori, a volerli ben por mente) che le operazioni tutte del collegio, dalla prima convocazione fino allo scioglimento del medesimo, furono sempre dirette ed eseguite secondo il rigoroso prescritto della legge, come apertamente provasi dai suoi verbali; e che durante tutto il tempo così della prima, come della seconda riunione, non una sola contestazione, non un reclamo, non un dubbio elevavasi contro la regolarità e giustizia degli atti e dei giudizi dell'ufficio da parte di alcuno degli elettori presenti.

Nel tratto successivo però quattordici elettori di quel col-

legio presentarono alla segreteria della Camera una protesta contro l'operato dell'ufficio. Essi dicono che le cinque schede assegnate all'avvocato *G. Frascotti padre* dovevansi concedere all'avvocato *G. B. Frescot*, poichè quelle due indicazioni riferiscono manifestamente ad una stessa ed identica persona. Asseriscono che *per mero sbaglio di tempo non furono presenti* allorchè l'ufficio pronunciossi in contrario senso, nè poterono quindi protestare *sul momento* contro quel giudizio ch'essi chiamano *sommamente ingiusto*. Soggiungono che se quelle cinque schede, com'era debito, fossero state dall'ufficio conferite all'avvocato *G. B. Frescot*, questi avrebbe superato nel numero dei suffragi il dottore Bonacossa, ed avrebbe dovuto quindi invece sua venire designato alla ballottazione in concorrenza coll'avvocato Miglietti. E siccome col mutar dell'uno dei candidati alla ballottazione rendevasi probabile un diverso risultamento della medesima, ne concludono che la Camera debba far ragione alla loro protesta invalidando la seguita elezione.

Informato della presentazione di quella protesta l'avvocato collegiato Giusto E. Garelli, che fu presidente dell'ufficio del sesto collegio, deponne agli atti una sua contro protesta, nella quale, a giustificazione dell'operato dell'ufficio, accennato come il di lui giudizio venisse consentito ed approvato da tutti gli elettori presenti, ed esposti i motivi che indussero l'ufficio stesso a non dover assegnare all'avvocato *G. B. Frescot* le schede iscritte all'avvocato *G. Frascotti padre* (non già *Frescott* come asseriscono i reclamanti), si fa a dichiarare che oltre le altre ragioni, che pur furono molte e stringenti, l'ufficio fu spinto in quel giudizio anche da un doveroso sentimento di rispetto verso le decisioni di questa Camera, dacchè gli stava tuttora presente nella memoria come la elezione dell'avvocato Ferraris fatta dallo stesso collegio nel precedente mese fosse stata dalla Camera invalidata appunto perchè nel primo squittinio eransi attribuiti al candidato *Carlo Riccardi* due voti iscritti a *Carlo Riccardo*; differenza di cognome, come ognuno vede, del tutto insignificante, ove si confronti a quella che corre tra *Frescot* e *Frascotti*.

Ora pertanto, dietro il più diligente esame degli atti che si riferiscono a questa elezione, ed anche al seguito di più ampie indagini, cui credette suo debito di doversi dedicare, l'ufficio VI, al quale veniva commessa la verificazione dei poteri conferiti all'avvocato Miglietti, fu d'unanime avviso che non potesse darsi alcun peso alla tarda protesta dei quattordici elettori, e fosse quindi da ritenersi valida la elezione di cui si ragiona. E in questa sentenza raccoglievansi i voti dell'ufficio per le seguenti considerazioni che brevemente vi accenno:

1° Le indicazioni di *Frescot* e di *Frascotti* non diversificano soltanto per alcuna di quelle inesattezze di scrittura, di quegli errori di ortografia, i quali lasciano luogo a credere che l'un nome sia corrotto, e men che esatta l'indicazione dell'altro, e stiano ambidue ad esprimere un'identica persona; ma la differenza che passa fra l'articolazione di *Frescot* e di *Frascotti* si è tale da far ragionevolmente dubitare a chiunque che quelle due indicazioni siano veramente segnate ad esprimere due distinte persone;

2° Un tal dubbio doveva necessariamente presentarsi tanto più grave nell'animo degli scrutatori, in quanto che ad essi era noto esistere nella stessa Torino, oltre la famiglia *Frescot*, varie famiglie *Frascotti*, e fra queste anche qualche individuo dedito al foro; lo che toglieva gran peso alla specifica qualificazione aggiunta di avvocato;

3° La gravità del dubbio doveva poi farsi più urgente, e